

DIRETTIVA MINISTERIALE

Indicazioni per lo svolgimento delle indagini tecniche per la mappatura dei terreni della Regione Campania destinati all'agricoltura di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 10 dicembre 2013, n. 136

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

IL MINISTRO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

IL MINISTRO DELLA SALUTE

visto l'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 10 dicembre 2013, n. 136 ai sensi del quale «il Consiglio per la ricerca e la sperimentazione in agricoltura, l'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale, l'Istituto superiore di sanità e l'Agenzia regionale per la protezione ambientale in Campania svolgono, secondo gli indirizzi comuni e le priorità definite con direttiva dei Ministri delle politiche agricole alimentari e forestali, dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e della salute, d'intesa con il Presidente della Regione Campania, da adottare entro quindici giorni» dalla data di entrata in vigore del citato decreto-legge n. 136 del 2013 «le indagini tecniche per la mappatura, anche mediante strumenti di telerilevamento, dei terreni della Regione Campania destinati all'agricoltura, al fine di accertare l'eventuale esistenza di effetti contaminanti a causa di sversamenti e smaltimenti abusivi anche mediante combustione»;

visto l'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 10 dicembre 2013, n. 136, ai sensi del quale «nello svolgimento delle attività di rispettiva competenza, gli enti di cui al comma 1 possono avvalersi del Nucleo operativo ecologico dei Carabinieri, del Corpo forestale dello Stato, del Comando Carabinieri politiche agricole e alimentari, dell'Ispettorato centrale della tutela della qualità e della repressione frodi dei prodotti alimentari, dell'Istituto superiore di sanità, dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura, dell'Agenzia per l'Italia digitale, dell'Istituto geografico militare, di organismi scientifici pubblici competenti in materia e anche delle strutture e degli organismi della Regione Campania. Il Nucleo operativo ecologico dei Carabinieri, il Corpo forestale dello Stato, il Comando Carabinieri politiche agricole e alimentari, il Comando carabinieri per la tutela della salute assicurano, per le finalità di cui al presente articolo, agli enti di cui al comma 1 l'accesso ai terreni in proprietà, nel possesso o comunque nella disponibilità di soggetti privati»

visto l'articolo 1, comma 5, del decreto-legge 10 dicembre 2013, n. 136, ai sensi del quale «entro sessanta giorni dall'adozione della direttiva di cui al comma 1, gli enti di cui al medesimo comma 1 presentano ai Ministri delle politiche agricole, alimentari e forestali, dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e della salute una relazione con i risultati delle indagini svolte e delle metodologie usate, contenente anche una proposta sui possibili interventi di bonifica relativi ai terreni indicati come prioritari dalla medesima direttiva. Entro i successivi novanta giorni, gli enti di cui al comma 1 presentano un'analoga relazione relativa ai restanti terreni oggetto dell'indagine»;

considerata la necessità di dare tempestiva attuazione allo svolgimento delle indagini tecniche finalizzate alla richiamata mappatura, consentendo l'efficace coordinamento degli enti di cui al citato articolo 1, comma 1, del decreto-legge n. 136 del 2013;

sentiti gli enti coinvolti ed acquisita l'intesa con il Presidente della Regione Campania,

EMANANO

la presente direttiva:

Art. 1.

(Definizione degli indirizzi comuni).

1. Ai fini dello svolgimento delle indagini di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge n. 136 del 2013 gli enti richiamati nel citato articolo condividono le informazioni nella loro disponibilità anche attraverso l'utilizzo della struttura informatica dell'Istituto zooprofilattico sperimentale dell'Abruzzo e del Molise per la raccolta delle informazioni, l'esecuzione delle procedure di classificazione e la registrazione dei terreni oggetto di indagine. In particolare, sono acquisite le risultanze cartografiche dell'attività di telerilevamento già svolta sul territorio oggetto di indagine ivi compresi i dati in possesso del Comando Carabinieri della tutela dell'ambiente e degli organismi scientifici, nonché i dati correlati all'attività dell'incaricato per il fenomeno dei roghi in Campania di cui al decreto del Ministro dell'interno del 26 novembre 2012 e degli organismi partecipati della Regione Campania.
2. I dati condivisi ai sensi del comma 1 sono esaminati e valutati da un gruppo di lavoro così composto: dott.ssa Elisabetta Lupotto e dott.ssa Anna Benedetti (C.R.A.); dott.ssa Rosanna Laraia (I.S.P.R.A.); dott.ssa Eleonora Beccaloni (I.S.S.); dott. Giovanni Mainolfi coadiuvato dal dott. Mariano Laghezza (A.G.E.A.); dott. Angelo Ferraro, dott. Amedeo D'Antonio, dott. Paolo Sarnelli (Regione Campania); dott.ssa Marinella Vito (A.R.P.A.C.); dott. Giampiero Scortichini (I.Z.S. Abruzzo e Molise); dott. Antonio Limone (I. Z. S. Campania e Calabria); Prof. Massimo Fagnano (Università degli Studi di Napoli Federico II). Il gruppo di lavoro può avvalersi anche degli enti, delle strutture e degli organismi di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge n. 136 del 2013. Esso ha sede presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ed è coordinato dal rappresentante dell'A.G.E.A. Il supporto amministrativo all'attività del gruppo di lavoro è assicurato dallo stesso Ministero. Ai componenti del gruppo di lavoro non sono corrisposti gettoni, compensi, rimborsi spese o altri emolumenti comunque denominati.
3. Il gruppo di lavoro opera per il conseguimento dei seguenti obiettivi:
 - a) individuazione dei siti interessati da sversamenti e smaltimenti abusivi sul territorio della Regione Campania;
 - b) definizione di un modello scientifico di riferimento per la classificazione dei terreni di cui alla lettera a) ai fini delle diverse tipologie di utilizzo (divieto di produzione agroalimentare, limitazione a determinate produzioni agroalimentari ovvero a colture diverse anche di biocarburanti) e individuazione dell'insieme delle informazioni necessarie alla esecuzione del modello sulla base delle diverse tipologie di sito o di agenti contaminanti;
 - c) predisposizione, nei termini previsti dall'articolo 1, comma 5, del decreto-legge n. 136 del 2013, delle relazioni con i risultati delle indagini svolte e delle metodologie tecniche usate con le relative proposte operative ai Ministri competenti sulle misure da adottare, anche ai fini dell'articolo 2 del medesimo decreto-legge.

Art. 2.

(Definizione delle priorità di intervento).

1. Ai fini della presentazione della relazione di cui all'articolo 1, comma 5, primo periodo, del decreto-legge n. 136 del 2013, l'attività del gruppo di lavoro ha ad oggetto prioritariamente i territori dei seguenti Comuni:
 - a) Provincia di Napoli: Napoli, Acerra, Afragola, Caivano, Calvizzano, Casamarciano, Castello di Cisterna, Casandrino, Casalnuovo, Casoria, Cercola, Crispano, Frattamaggiore, Frattaminore, Giugliano in Campania, Marano, Marigliano, Mariglianella, Saviano, Melito, Mugnano, Nola, Palma Campania, Pomigliano d'Arco, Qualiano, Roccarainola, Sant'Antimo, S. Giuseppe Vesuviano, Somma Vesuviana, Scisciano, Striano, Terzigno, Villaricca.
 - b) Provincia di Caserta: Caserta, Aversa, Carinaro, Casaluce, Casal di Principe, Casapesenna, Castelvoturno, Cesa, Frignano, Gricignano d'Aversa, Lusciano, Maddaloni, Marcianise, Mondragone, Orta di Atella, Parete, S. Cipriano d'Aversa, S. Marcellino, Sant'Arpino, Succivo, Teverola, Trentola Ducenta, Villa di Briano, Villa Literno.
2. Ai fini della presentazione della relazione di cui all'articolo 1, comma 5, secondo periodo, del decreto-legge n. 136 del 2013, l'attività del gruppo di lavoro ha ad oggetto i restanti territori della Regione Campania.

Art. 3.

(Indagini sui terreni).

1. Qualora, in base ai dati disponibili ed alle valutazioni svolte dal gruppo di lavoro, emerga la necessità di effettuare accessi nei terreni oggetto di indagine, si procede ai sensi dell'articolo 1, comma 2, del decreto-legge n. 136 del 2013.
2. Gli enti e gli organismi di cui all'articolo 1 della presente direttiva integrano i dati a propria disposizione, disponendo le necessarie e ulteriori indagini anche attraverso il telerilevamento, nell'ambito delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente, previa comunicazione alle amministrazioni interessate dall'applicazione della presente direttiva.

Art. 4.

(Pubblicazione della direttiva).

1. Della presente direttiva è data diffusione tramite la pubblicazione sui siti istituzionali dei Ministeri emananti e della Regione Campania.

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

IL MINISTRO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

IL MINISTRO DELLA SALUTE

